

Manta Aircraft: una sentenza sul golden power applicato alle startup

Breve commento pratico al Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2180/2026

Il Consiglio di Stato ha confermato il veto governativo alla joint venture tra Manta Aircraft S.r.l., startup italiana del settore aerospaziale, e Shenyang Aviation Industry Group (“**SAIG**”), società cinese controllata dal Governo della Repubblica Popolare Cinese. La sentenza consolida dei principi con ogni probabilità destinati a incidere sulle operazioni di venture capital.

I fatti

Manta Aircraft è una startup senza dipendenti, operante in fase esclusivamente progettuale, priva di brevetti e di un prototipo fisicamente costruito. Il suo asset era il know-how tecnico-scientifico dei fondatori e la registrazione del design di un velivolo ibrido-elettrico a decollo verticale (VTOL), denominato “ANN Plus”, destinato al trasporto passeggeri su rotte regionali cinesi.

La società aveva concluso con SAIG un Memorandum of Cooperation per la costituzione di una joint venture in Cina, con la seguente struttura:

- partecipazione: 51% SAIG, 49% Manta Aircraft;
- governance: CdA di 7 membri, 4 di nomina SAIG (incluso il Presidente), 3 di nomina Manta (incluso il Direttore Generale);
- apporto di Manta: esclusivamente know-how tecnico dei fondatori; nessun apporto finanziario;
- apporto di SAIG: 25 milioni di euro e risorse ingegneristiche cinesi;
- IP: Background IP di ciascuna parte rimane al rispettivo titolare; Joint IP sviluppata congiuntamente di proprietà della JV e Foreground IP sviluppata singolarmente di proprietà della parte sviluppatrice.

L'operazione è stata comunicata al Governo. Il Gruppo di coordinamento ha proposto di autorizzarla con prescrizioni. Il Consiglio dei Ministri ha disatteso la proposta e ha esercitato il veto il 29 ottobre 2024. Manta ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio (sentenza n. 11160 del 9 giugno 2025, ricorso respinto) e poi al Consiglio di Stato, che ha confermato integralmente il giudizio di primo grado.

Perché la sentenza è d’impatto

1. Lo stadio early stage non è una difesa

Il Collegio ha qualificato Manta come soggetto strategicamente rilevante nonostante la totale assenza di un prodotto finito, di brevetti e di ricavi. Il presupposto per l'esercizio del golden power non è la titolarità di un asset già formato, ma la disponibilità di un

patrimonio tecnico-scientifico suscettibile di svilupparsi in asset strategico attraverso l'operazione notificata.

In altri termini: il know-how in formazione è già un asset tutelabile. La startup che nella JV porta le competenze dei fondatori - non il denaro, non il brevetto, ma la conoscenza - trasferisce qualcosa di rilevante anche prima che quella conoscenza si cristallizzi in un prodotto.

2. L'uso civile dichiarato non è sufficiente

Manta aveva documentato in modo dettagliato il carattere esclusivamente civile del progetto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto gli elementi forniti "accessori", concludendo che "non riguardano l'essenza del progetto".

Il criterio adottato è netto: è sufficiente che un uso militare non sia "impossibile a priori". La sentenza richiama espressamente il precedente storico degli aerei da bombardamento sviluppati come velivoli civili per aggirare i divieti di Versailles. La minaccia di grave pregiudizio ha, per definizione, natura potenziale.

3. Il golden power come strumento outbound

Questo è il principio più rilevante sul piano sistematico. Nel caso Manta non vi era alcun investitore straniero che acquisiva partecipazioni in una società italiana. Era la startup italiana a portare il proprio know-how verso una JV costituita in Cina, controllata da un soggetto riconducibile al Governo cinese. Il flusso era inverso rispetto allo schema classico dell'FDI screening.

Il Consiglio di Stato ha confermato che il golden power si applica anche a questo schema in quanto il Governo ha il potere di veto sulle operazioni che "abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi" strategici. La costituzione della JV cinese - con trasferimento del know-how e attribuzione alla JV della Joint IP - integrava questa fattispecie.

4. Opponibilità delle prescrizioni

Il Governo ha disatteso la proposta degli uffici tecnici - che suggerivano di autorizzare l'operazione con prescrizioni - e ha imposto il veto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto questa scelta non solo legittima ma logicamente necessaria.

La ragione è strutturale: le prescrizioni sarebbero state imposte a una JV con sede in Cina, sotto il diritto cinese, controllata da un soggetto governativo cinese. Far rispettare obblighi di riservatezza, divieti di sub-licenza o limitazioni d'uso su un soggetto che opera in un ordinamento estero e non è vincolato dalla giurisdizione italiana è - come rileva la sentenza - "di estrema difficoltà, se non impossibilità di fatto".

Takeaway operativi

- L'assessment golden power va condotto in fase di structuring, non alla vigilia del closing. Questo vale per i round equity, per gli strumenti di semi-equity e per qualsiasi accordo di partnership tecnologica con controparti extra-UE.

- La dimensione della startup e lo stadio di sviluppo non determinano l'applicabilità della normativa: conta il settore, la natura dell'asset e la nazionalità della controparte.
- La destinazione civile della tecnologia non è un presidio sufficiente se è possibile un impiego militare. Il criterio è ciò che la tecnologia può fare, non ciò che oggi è previsto che faccia.
- Il golden power intercetta anche i flussi tecnologici in uscita: JV di co-sviluppo, licensing, accordi di co-ricerca con controparti extra-UE rientrano nel perimetro.
- L'enforceability geografica delle prescrizioni è un elemento valutato dal Governo: strutture che rendono le prescrizioni materialmente ineseguibili aumentano il rischio di veto.

Aprile 2026